



CITTÀ DI GIULIANOVA

Copia conforme all'originale
depositato digitalmente presso
il Comune di Giulianova

Il funzionario E.Q.
Responsabile
Servizio Governo del Territorio
Arch. Raffaele Di Marcello

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Area II - Servizi Tecnici

REGISTRO GENERALE N. 316 DEL 21/03/2024 (Registro di Settore n. 8)

OGGETTO: Verbale della Conferenza di Servizi DECISORIA per la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) relativa alla variante specifica al Piano Regolatore Generale – Comparto di Tipo 2 – zona B2.C, zona F4 e versanti e crinali di elevato valore paesaggistico con contestuale variante al Piano Regionale Paesistico - del Comune di Giulianova. DETERMINA DI NON ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA.

IL DIRIGENTE AREA II

RICHIAMATI

- Il Decreto sindacale n. 1 del 14 febbraio 2022, con il quale è stato conferito al deducente l'incarico dirigenziale ad interim dell'Area II Servizi Tecnici di questo Ente;
- il Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 recante “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*” e successive modificazioni, in particolare gli artt. 107 e 109 relativi alle funzioni, compiti e responsabilità della dirigenza e delle figure professionali equiparate;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” nel testo vigente;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 recante “*Norme in materia ambientale*”;
- la Delibera G.R. D'Abruzzo, n° 842 del 13.08.2007: *Indirizzi concernenti la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di Piani di competenza degli Enti Locali ricadenti nel territorio regionale*;
- la Circolare della G.R. D'Abruzzo “Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia in data 31.07.2008, Prot. n° 19565 avente in oggetto: *Competenze in materia di VAS. Chiarimenti interpretativi*;
- la Circolare della G.R. D'Abruzzo “Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia in data 17.12.2010, Prot. n° 14582 avente in oggetto: *Chiarimenti interpretativi su alcuni aspetti del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica V.A.S.*;
- la Circolare della G.R. D'Abruzzo “Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia” in data 19.01.2011, Prot. n° 528 avente in oggetto: *Competenze in materia di Valutazione Ambientale Strategica. Ulteriori chiarimenti interpretativi*;
- il parere prot. n. 10266/2011 del 13.12.2011 della “Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia” della Regione Abruzzo;

DATO ATTO che il procedimento di cui alla presente determinazione non rientra nell'ambito di operatività di cui agli articoli 15, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;



CITTÀ DI GIULIANOVA

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

ATTESTATO, altresì, che il presente atto non comporta impegno di spesa e non presenta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente;

PREMESSO che:

-con il D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 e ss.mm.ii., di recepimento ed attuazione delle direttive 2001/42/CE, in data 27.6.2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, 85/337/CEE del Consiglio del 27.6.1985, come modificata ed integrata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3.3.1997 e dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26.5.2003, è stata introdotta la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di piani, programmi e progetti, finalizzata ad assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni di uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica;

-il vigente art. 11, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 prevede che *“la fase di valutazione è effettuata anteriormente all'approvazione del piano o del programma, ovvero all'avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione“*;

-con nota prot. n. 0035730/2023 del 29/08/2023, trasmessa a mezzo pec, il Dirigente dell'Area II – Servizi Tecnici ha indetto la Conferenza dei Servizi Decisoria ai sensi dell'art. 14 comma 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art.14 bis della medesima legge come modificato dal D.Lgs. n.127/2016, per ottenere **all'acquisizione, ai sensi del comma 2, dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006**, dei pareri delle Autorità con Competenza Ambientale relativi al Rapporto Preliminare di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), propedeutica all'adozione e approvazione della *“variante specifica al Piano Regolatore Generale – Comparto di Tipo 2 – zona B2.C, zona F4 e versanti e crinali di elevato valore paesaggistico con contestuale variante al Piano Regionale Paesistico”*;

-la documentazione per la verifica di assoggettabilità a VAS, come acquisita, è composta da:

- Tavola stato di fatto;
- Tavola variante
- All. F Rapporto Preliminare - Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica;
- Delibera di Giunta Comunale n. 130 del 24/08/2023;
- Delibera di Giunta Comunale n. 120 del 24/07/2023;

-che con la nota prot. 0013646/2023 sopraccitata sono state invitate le seguenti Amministrazioni competenti ad adottare le autorizzazioni, i nulla osta ed i pareri necessari per la conclusione del procedimento:

- Regione Abruzzo - Dipartimento Territorio Ambiente
 - Servizio valutazioni ambientali
- Regione Abruzzo - Dipartimento Territorio Ambiente
 - Servizio pianificazione territoriale e paesaggio
- Ministero della Cultura
 - Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio



CITTÀ DI GIULIANOVA

- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di L'Aquila e Teramo
- Provincia di Teramo
- Area 3 Pianificazione Territoriale - Urbanistica - piste ciclo-pedonali
- ARTA Abruzzo - Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente
- VIA, VAS, IPPC: valutazioni ambientali integrate
- ASL di Teramo
- Dipartimento di Prevenzione
- Servizio di igiene e sanità pubblica

che è stata verificata l'avvenuta consegna ed accettazione della pec prot. n. 0013646/2023 del 28/03/2023 da parte delle suddette Amministrazioni;

CONSIDERATO che nel termine assegnato nell'atto di indizione della Conferenza di Servizi per la richiesta di eventuali integrazioni documentali e/o chiarimenti (13/09/2023), non sono pervenute richieste di integrazione di documenti/elaborati progettuali da parte delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento amministrativo;

RILEVATO che le seguenti Autorità coinvolte nel procedimento di che trattasi, nel termine perentorio indicato nella lettera di indizione della conferenza di servizi (28/09/2023), come sopra indicata, hanno trasmesso:

-ARTA Abruzzo – nota prot. n. 42520 del 26/09/2023, acquisita al protocollo comunale in stessa data al n. 39845, con la quale *“si ritiene che le modifiche proposte non determinino impatti ambientali significativi aggiuntivi rispetto a quelli già legati all’attuazione del PRG vigente. È fatto salvo quando dovesse emergere dal parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo e della Regione Abruzzo, anche in relazione ai vincoli insistenti sull’area e alla modifica al PRP”*;

-REGIONE ABRUZZO – SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI – nota prot. n. 397294 del 28/09/2023 acquisita al protocollo comunale in stessa data al n. 40374, con la quale *“nel rimandare al Comune di Giulianova la valutazione di merito circa la possibilità di procedere a nuove autorizzazioni, per quanto di competenza, lo scrivente Servizio Valutazioni Ambientali – Ufficio VAS e Supporto all’Autorità Ambientale, fatti salvi i nulla osta e pareri necessari, in qualità di soggetto con competenza ambientale rappresenta quanto segue:*

1. Il rapporto preliminare è stato redatto ai sensi dell’art. 12 del DLgs 152/2006 e possiede, nella sostanza, i contenuti richiesti dall’Allegato I alla Parte Seconda del DLgs 152/2006;
2. Chiarire il vincolo di destinazione d’uso *“A-BIS02- attività turistiche extralberghiere”* che non sembra essere previsto nelle *“Norme Tecniche di Attuazione”* pubblicate sul sito web istituzionale del Comune;
3. La conclusione dell’iter di approvazione della variante al P.R.G. deve essere preceduto dall’approvazione della variante del Piano Regionale Paesistico (pianificazione sovraordinata).

Infine, si fa presente che dalla documentazione inviata non è chiara l’individuazione dei soggetti coinvolti nella procedura di VAS di cui all’art. 5 comma 1 lett) p, q e r del del D.Lgs. 152/2006, rappresentando fin da ora che l’Autorità Competente e l’Autorità Procedente, non possono coincidere.

Il Comune di Giulianova, in qualità di Autorità Competente, rilascerà un provvedimento di assoggettabilità a VAS o di esclusione dalla VAS nel quale l’Ente dovrà motivare la propria scelta alla luce dei contenuti della presente nota e delle eventuali ulteriori comunicazioni dei soggetti con competenza ambientale individuati nell’ambito del presente procedimento. Si ricorda, infine, quanto riportato dall’art. 11 co. 5 DLgs 152/2006 in merito all’annullabilità dei provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la preventiva valutazione ambientale strategica ove prescritta.”

-PROVINCIA DI TERAMO – nota prot. 23529 del 28/09/2023, acquisita al protocollo comunale in stessa data al n. 40392, con la quale è stata trasmessa la Determina Dirigenziale n. 1590 del 27/09/2023 dove si



CITTÀ DI GIULIANOVA

esprime “in conformità di quanto espressamente indicato nella Relazione Tecnica d’Ufficio del Servizio Urbanistico Provinciale, prot. n. 22974 del 25/09/2023, parere di non assoggettabilità a V.A.S. relativamente alla variante specifica al Piano Regolatore Generale – Comparto di Tipo 2 – zona B2.C, zona F4 e versanti e crinali di elevato valore paesaggistico con contestuale variante al Piano Regionale Paesistico del Comune di Giulianova, ritenendo che l’intervento non produca un incremento sia in termini di abitanti che di impatti sul sistema ambientale e sul paesaggio.”; evidenziando “che l’area di variante è localizzata in un ambito del territorio già sottoposto a trasformazioni urbanistiche ed edilizie pur avendo un ruolo di cerniera tra edificato della zona Lido e il sistema naturale che porta al Centro Storico. Inoltre, la nuova localizzazione degli edifici è da ritenersi migliorativa rispetto all’assetto proposto dal vigente P.R.G. in quanto mimetizza le nuove costruzioni con gli edifici esistenti evitando gli impatti con le visuali da est ed ovest. Anche le scelte progettuali sugli spazi pubblici e sulla viabilità tendono a mitigare eventuali problematiche relative alla qualità dello spazio pubblico. Si ritiene, quindi, che la nuova sistemazione dell’ambito sia migliorativa e non produca effetti negativi sull’ambiente tali da dover rendere necessario un approfondimento delle analisi già effettuate” e sottolineando “la necessità dell’assoluto rispetto di tutte le indicazioni sulle mitigazioni riportate nel Rapporto ambientale”; facendo salvo “il successivo parere di compatibilità con le previsioni e prescrizioni del vigente P.T.C.P., ex art. 20 D.Lgs. 267/2000 e art. 10 L.R. 18/1983, di competenza di questo Ente, attraverso apposito procedimento promossa dal Comune di Giulianova.”;

-RUZZO RETI S.p.A. – nota prot. n. 33417 del 05/09/2023, acquisita al protocollo comunale in stessa data al n. 36595, con la quale si conferma quanto già comunicato con nota prot. n. 54503 del 05/11/2021, acquisita al protocollo comunale al n. 44895 dell’08/11/2021, con la quale si comunica:

la necessità di fare riferimento alla D.G.R. Abruzzo n. 792/2013;

il bisogno di concordare la progettazione del comparto in esame con la società Ruzzo Reti S.p.A in relazione al progetto di “Potenziamento dell’acquedotto del Ruzzo – Realizzazione condotta litoranea adduttrice” (come da allegato tecnico trasmesso dal gestore del servizio idrico integrato stesso);

-REGIONE ABRUZZO – DIPARTIMENTO TERRITORIO-AMBIENTE – SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI nota prot. n. 397294 del 28/09/2023, acquisita al protocollo comunale in stessa data al n. 40374, con la quale si rimanda al Comune di Giulianova la valutazione di merito circa la possibilità di procedere a nuove autorizzazioni, si richiedono alcuni chiarimenti e si specifica che:

la conclusione mellite di approvazione della variante al P.R.G. deve essere preceduto dall’approvazione della variante del Piano Regionale Paesistico (pianificazione sovraordinata).

Dato atto che, con nota prot. 40541 del 29/09/2023 sono stati forniti i chiarimenti richiesti dalla Regione Abruzzo con la nota sopra richiamata;

Preso atto del parere della **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di L’Aquila e Teramo**, prot. n. 14179 del 29/09/2023, acquisita al protocollo comunale al n. 40641 in stessa data, pervenuto in ritardo rispetto al termine stabilito per la conclusione della conferenza dei servizi, contenente il seguente parere:

-ritiene che la “Variante specifica al Piano Regolatore Generale - Comparto di Tipo 2 - zona B2.C, zona F4 e versante e crinali di elevato valore paesaggistico con contestuale variante al Piano Regionale Paesistico del comune di Giulianova” possa non essere assoggettata a VAS solo a condizione che:

- la ripermimetrazione della zona A1 di Conservazione integrale del PRP, con spostamento nell’area attualmente edificabile per dare giusta continuità all’area verde sottostante il centro storico, sia compensata alla pari in termini di superficie. Lo spostamento proposto appare coerente con lo stato di fatto dell’area oggetto di variante specifica tuttavia, come già precedentemente segnalato nella nota prot.



CITTÀ DI GIULIANOVA

5266/2021, non deve contemplare alcuna riduzione rispetto agli attuali indirizzi pianificatori sovraordinati al PRG e finalizzati “alla tutela conservativa dei caratteri del paesaggio naturale, agrario ed urbano, dell’insediamento umano, delle risorse del territorio e dell’ambiente” e alla “difesa ed al ripristino ambientale di quelle pari dell’area in cui evidenti i segni di manomissioni ed alterazioni apportate dalle trasformazioni antropiche e dai dissesti naturali” e “al restauro ed al mantenimento di ecosistemi ambientali, al restauro ed al recupero di manufatti esistenti” (art. 4 delle NTA del PRP);

- in via del tutto preliminare - riservandosi di compiere le ulteriori e opportune valutazioni sul più dettagliato Piano di lottizzazione - si ritiene lo spostamento del comparto edificatorio in un ambito di continuità con l’edificato esistente maggiormente compatibile con i provvedimenti di tutela monumentale e paesaggistica che insistono sull’area collinare e sulla limitrofa zona pianeggiante sottostante il centro storico. Tuttavia, appare sin d’ora necessario richiedere che il comparto non comprenda al suo interno la “Fontana monumentale in antico giardino” e le porzioni di terreno soggette a tutela indiretta e inedificabili, ovvero che quest’ultimi siano inequivocabilmente individuati nel suo perimetro e recepiti nel PRG, coerentemente con i contenuti dei provvedimenti di tutela che li riguardano e richiamati nelle premesse (D.D.R. n. 44/2019 e D.D.R. n. 45/2019) e nel più alto interesse pubblico.

(omissis)

Questo Ufficio, sulla base di quanto sopra espresso, si riserva di esprimere le proprie ulteriori valutazioni di competenza, nel parere ai sensi dell’art. 16 c.3 della Legge 1150/42, sulla compatibilità dei singoli interventi di volta in volta proposti, nell’ambito delle specifiche istanze di autorizzazione e/o di rilascio del parere endo-procedimentale paesaggistico ai sensi degli artt. 21-22 e 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., o di rilascio del parere ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 co. 2 dell’all. I.8, “Verifica preventiva dell’interesse archeologico”, del D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023.

VISTO il verbale di conclusione della conferenza dei servizi, prot. n. 0013439/2024 del 20/03/2024 con il quale il responsabile del Servizio Governo del Territorio propone la non assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica con le seguenti indicazioni:

-occorrerà fare riferimento alla D.G.R. Abruzzo n. 792 del 04/11/2013, che si allega al presente verbale;

-in sede di presentazione del Piano di Lottizzazione occorrerà concordare la progettazione del comparto in esame con la società Ruzzo Reti S.p.A in relazione al progetto di “Potenziamento dell’acquedotto del Ruzzo-Realizzazione condotta litoranea adduttrice” (come da allegato tecnico trasmesso dal gestore del servizio idrico integrato stesso);

- la ripерimetrazione della zona AI di Conservazione integrale del PRP, con spostamento nell’area attualmente edificabile per dare giusta continuità all’area verde sottostante il centro storico, dovrà essere compensata alla pari in termini di superficie e non deve contemplare alcuna riduzione rispetto agli attuali indirizzi pianificatori sovraordinati al PRG e finalizzati “alla tutela conservativa dei caratteri del paesaggio naturale, agrario ed urbano, dell’insediamento umano, delle risorse del territorio e dell’ambiente” e alla “difesa ed al ripristino ambientale di quelle pari dell’area in cui evidenti i segni di manomissioni ed alterazioni apportate dalle trasformazioni antropiche e dai dissesti naturali” e “al restauro ed al mantenimento di ecosistemi ambientali, al restauro ed al recupero di manufatti esistenti” (art. 4 delle NTA del PRP);

- il comparto non dovrà comprendere al suo interno la “Fontana monumentale in antico giardino” e le porzioni di terreno soggette a tutela indiretta e inedificabili, ovvero quest’ultimi dovranno essere inequivocabilmente individuati nel suo perimetro e recepiti nel PRG, coerentemente con i contenuti dei provvedimenti di tutela che li riguardano e richiamati nelle premesse (D.D.R. n. 44/2019 e D.D.R. n. 45/2019) e nel più alto interesse pubblico;

RITENUTO concluso il procedimento con l’espressione del parere di non assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica della variante;



CITTÀ DI GIULIANOVA

DATO ATTO che, ai sensi del comma 6 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 “*La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati*” e che il vigente P.R.G. di Giulianova, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7, in data 20/02/2013, è stata sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica, avviata con nota prot. n. 39010 in data 14/09/2011, con successivo parere dell'autorità competente con Determina n. 344 del 08/10/2012; procedura sottoposta a monitoraggio per il triennio 2014/2016;

RITENUTO che le indicazioni delle Autorità con competenza ambientale sopra riportate possano trovare riscontro nelle successive fasi di adozione e approvazione della variante;

Tutto ciò premesso e considerato, valutati i pareri resi e preso atto del verbale di conclusione della conferenza dei servizi a firma Responsabile del Procedimento;

D E T E R M I N A

1. ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 07/08/1990 n° 241 e s.m.i.;
2. ai sensi dell'art. 14 quater della L. 241/1990 ss.mm.ii. la conclusione dei lavori della Conferenza di servizi decisoria svoltasi ai sensi dell'art.14-bis, della L. 241/90 e ss.mm.ii, come sopra indetta e svolta, con esito di non assoggettabilità a V.A.S. della “*variante specifica al Piano Regolatore Generale – Comparto di Tipo 2 – zona B2.C, zona F4 e versanti e crinali di elevato valore paesaggistico con contestuale variante al Piano Regionale Paesistico*”;
3. i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente.

Ai fini di cui sopra si dispone che copia della presente Determinazione sia trasmessa in forma telematica, ai loro indirizzi, alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, al fine di sostituire, ai sensi del comma 1 dell'art.14-quater della L.n.241/1990 e ss.mm.ii., ogni effetto degli atti, relativi alla procedura di assoggettabilità a V.A.S., comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.

Si dispone altresì la pubblicazione sull'Albo pretorio e sul sito web del Comune di Giulianova.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. Gli atti inerenti al procedimento sono depositati presso il Servizio Governo del Territorio, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi. In allegato i pareri, nulla osta e autorizzazioni pervenuti.

IL DIRIGENTE
Dott. Andrea Sisino



CITTÀ DI GIULIANOVA



CITTÀ DI GIULIANOVA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Visti gli atti d'ufficio, che la presente determinazione, è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art.124, c.1, del T.U. 267/2000 e s.m.i, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa.

ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Documento informatico, sottoscritto digitalmente e conservato a norma nel rispetto delle regole tecniche emanate ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 82/2005 (CAD) e s.m.i.